

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO – LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 8 - ARTICOLO 40 - MISURA a – “PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di aprile, presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, siti in Cagliari, viale Trieste n. 186

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923, di seguito: Regione), Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, rappresentata dall'Ing. Alessandro Pusceddu in qualità di Direttore, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 3530/87 del 28 agosto 2020, di seguito indicato come “Regione”,

E

Il Comune di Oristano (di seguito: Beneficiario), così come individuato in base alla Deliberazione G.R. n. 50/14 del 07 novembre 2017, rappresentato dall'Ing. Giuseppe Pinna in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

PREMESSO CHE

- il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Regione Sardegna, con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.36/7 del 5 settembre 2006, persegue le finalità di migliorare la qualità delle vita dei cittadini e di promuovere forme di sviluppo sostenibile;
- tra le finalità della pianificazione paesaggistica regionale, richiamate anche dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rientrano il recupero dei contesti degradati da attività umane e il miglioramento della qualità urbanistica e paesaggistica, mediante misure volte ad assicurare la salvaguardia del territorio e a promuovere forme di sviluppo sostenibile;
- a tal fine, l'articolo 40 della Legge regionale n. 8 del 2015 stabilisce che la Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano (di seguito: PIRU), di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della

dotazione degli standard. Ai sensi del comma 8 dell'art.40, i Programmi hanno valenza di piani attuativi (art. 21 della l.r. n. 45 del 22 dicembre 1989).

- con la Deliberazione G.R. n. 50/14 del 07 novembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi attuativi, i requisiti e i criteri di programmazione delle risorse destinate ai programmi integrati per il riordino urbano e ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica;
- in attuazione della citata deliberazione, la Regione Sardegna ha proceduto, con la determinazione n. 2431/SDA del 19 dicembre 2017 ad indire la procedura finalizzata al finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano e dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, pubblicato on-line in pari data;
- tale procedura prevede tre, distinte, misure di finanziamento: a) programmi integrati per le periferie, b) programmi integrati per le zone A e B, finalizzati al recupero e valorizzazione di edifici nei centri storici delle zone interne; c) programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi;
- a seguito dell'avviso pubblico per l'erogazione dei suddetti contributi, il Beneficiario ha presentato la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti per la misura a);
- con la Determinazione n. 203/SDA del 26 febbraio 2019 sono stati approvati i verbali redatti dalla commissione di valutazione appositamente nominata e le graduatorie relative alle tre misure;
- con la Determinazione n. 1797/SDA del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto "Programmi Integrati per il riordino urbano – Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40 – Scorrimento graduatorie" sono stati indicati gli ulteriori Comuni finanziabili e relativi importi;
- che l'istanza del Beneficiario è risultata finanziabile;
- ai fini dell'attuazione degli interventi, dell'erogazione del finanziamento ai Beneficiari finali, del controllo e monitoraggio dell'esecuzione e della necessaria rendicontazione delle risorse, si rende necessario definire gli obblighi reciproci;

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - Oggetto e programma delle attività

Scopo del presente protocollo è favorire la **redazione** dello strumento attuativo "Programma Integrato (P.I.R.U.)", in attuazione del bando promosso dalla Regione Sardegna al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della dotazione degli standard, nel rispetto ed in coerenza con il quadro pianificatorio regionale e comunale vigente e, in particolare, con il PPR e il PAI.

In particolare, gli interventi ammessi a finanziamento e i relativi importi sono riportati nel seguente quadro finanziario:

Descrizione	Finanziamento RAS concesso	Cofinanziamento comunale	Costo totale
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

Redazione ¹ del Programma integrato di riordino urbano denominato "Oristano - ovest. Nuove connessioni per il margine occidentale di Oristano"	50.000,00	5.555,55	55.555,55
---	-----------	----------	-----------

¹ La fase di attuazione verrà regolata da apposito protocollo, da stipularsi successivamente alla redazione del Programma.

ART. 2. - Modalità attuative e impegno delle parti

Tutte le attività programmate saranno portate avanti in coerenza con il suddetto quadro normativo e pianificatorio, avvalendosi dell'affiancamento degli uffici della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

La Regione si impegna a:

1. favorire il coordinamento delle attività tra i vari soggetti coinvolti nell'iter di formazione e approvazione del PIRU;
2. assicurare il confronto, lo scambio di conoscenze ed ogni forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune;
3. fornire il supporto tecnico/amministrativo specialistico necessario, mettendo a disposizione degli Enti i supporti metodologici, informativi e cartografici del proprio SITR;
4. garantire una rapida risposta alle richieste di erogazione delle quote di finanziamento e alle eventuali richieste di chiarimenti formulate dal Beneficiario.

Il Beneficiario assume l'impegno dell'attuazione del suddetto intervento e del rispetto dei seguenti principi:

1. collaborare al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 favorendo la collaborazione nelle attività della propria struttura tecnica preposta alla redazione dello strumento di pianificazione e quelle della Direzione Generale;
2. redigere il Programma in coerenza con la L.R. n. 16 del 29 aprile 1994, con l'articolo 40 della Legge regionale n. 8 del 2015, con il bando in oggetto e con la proposta presentata e risultata beneficiaria del finanziamento;
3. consegnare alla Regione gli studi e gli elaborati prodotti in formato digitale, compresi i file sorgenti editabili e gli shape file, sia a scopo istruttorio e d'archivio, sia da utilizzare per scopi di studio, divulgazione, promozione;
4. monitorare costantemente le attività e segnalare tempestivamente alla Regione, situazioni di ritardo e criticità;
5. garantire una completa, adeguata e corretta informazione della cittadinanza nelle varie fasi di sviluppo del piano, coinvolgendola con opportuni strumenti partecipativi, assicurando la condivisione di strategie e idee, la negoziazione fra le parti e la definizione di scelte partecipate;
6. accettare il quadro finanziario sopra riportato nonché le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese così come indicate dall'amministrazione regionale e stabilite nel cronoprogramma di cui all'articolo 3;
7. iscrivere le somme oggetto di trasferimento, unitamente alla propria quota di cofinanziamento, nel proprio bilancio, con destinazione specifica e vincolata per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

8. assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa della prestazione richiesta oggetto dell'incarico;
9. rispettare e attestare la conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti, in materia urbanistica e paesaggistica e la restante normativa applicabile alla fattispecie;
10. consentire ed agevolare tutti i controlli da parte dei competenti Uffici regionali, fornendo la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti previsti dal presente protocollo e ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine all'operazione finanziata, garantendo la corretta conservazione delle pratiche, al fine di consentirne in ogni momento l'ispezione;
11. trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita comunicazione inerente la conferma ovvero l'esigenza dell'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario posto a base dell'utilizzo del finanziamento regionale.
12. pubblicare nella sezione riservata del sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 (legge finanziaria 2007) - art. 12, comma 9, l'avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a € 10.000,00;
13. adottare e utilizzare i Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite e condividere i modelli dei Patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 tra il Presidente della Regione, ANCI Sardegna e Transparency International Italia;
14. comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di integrità al fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R n. 6/1 del 05 febbraio 2019 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021.

Il Beneficiario si impegna a promuovere e dare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo in tutte le sedi opportune.

ART. 3. - Modifiche

Il Beneficiario dovrà prevedere nel Programma tutti gli interventi, materiali e immateriali, descritti nella proposta presentata e risultata beneficiaria del finanziamento.

Non è consentito lo stralcio di interventi, fatti salvi casi di forza maggiore, non prevedibili e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sono consentite le sole modifiche di dettaglio, che non incidano sulla natura degli interventi e, comunque, di quantità e qualità tale da non modificare il punteggio attribuito in sede di valutazione della proposta.

Il Beneficiario può aggiungere al Programma interventi inizialmente non previsti, purché coerenti con il Programma, ma senza che ciò comporti una modifica dell'entità del finanziamento regionale.

ART. 4. - Trasferimento delle risorse

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989, il contributo regionale per la redazione del Programma non può superare il 90% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

Il contributo per la predisposizione degli strumenti urbanistici, sarà erogato dalla Regione secondo le seguenti modalità:

1. Entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'efficacia del presente accordo, il Comune di

Oristano si impegna a presentare alla Regione il piano finanziario (PF) per la redazione del PIRU dotato di un apposito cronoprogramma, approvato dall'amministrazione comunale e corredato dal provvedimento di accantonamento della necessaria quota di cofinanziamento comunale. Il PF individua il contributo erogabile nel limite massimo di quello indicato per il Comune;

2. Erogazione di una anticipazione, successivamente all'approvazione da parte della Regione del PF di cui al punto 1, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal Comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento dell'incarico ai professionisti individuati;
3. Erogazione di una quota intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del PIRU e, qualora dovuto, all'esito non negativo del parere preliminare di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
4. Erogazione del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell'iter di approvazione del PIRU e alla sua vigenza, comprensivo di tutte le eventuali autorizzazioni richieste (in particolare, qualora dovuta, l'approvazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998).

Gli accreditamenti sopra elencati saranno autorizzati unicamente a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria e citata, da produrre in formato digitale debitamente firmato (o, in caso di impossibilità, in copia cartacea conforme all'originale).

La mancata certificazione e rendicontazione, entro i tempi stabiliti dall'art. 6, delle spese sostenute comporterà l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme erogate e non certificate. Entro il medesimo termine il Comune dovrà restituire le eventuali somme erogate in eccesso rispetto alle spese certificate.

ART. 5. - Economie

I ribassi di gara e le ulteriori economie eventualmente realizzate non potranno essere utilizzati per l'attuazione del Programma. La Regione si riserva la possibilità, previa apposita richiesta, di autorizzarne il loro utilizzo per la redazione degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi, quali il PUC in adeguamento al PAI e al PPR, il Piano particolareggiato del Centro matrice o, in caso di Comune costiero, il PUL.

ART. 6. - Divulgazione degli atti

La Regione curerà la diffusione di tutte le elaborazioni, dei documenti e dei risultati, nonché la loro messa a disposizione di tutti gli enti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

Il Beneficiario si obbliga a indicare in tutti i documenti ed elaborati dello strumento urbanistico il logo della Regione Sardegna.

ART. 7. - Durata e efficacia

L'efficacia del presente protocollo, una volta sottoscritto dalle parti contraenti, decorre dalla data di registrazione del provvedimento di impegno della relativa spesa da parte della Direzione generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna ed ha durata sino alla pubblicazione del PIRU approvato e, comunque, non oltre mesi 12, prorogabili, con provvedimento dei competenti uffici regionali, previa istanza motivata, per un massimo di mesi 12.

La mancata approvazione del PIRU entro i termini sopra indicati, comporterà la perdita del diritto alla quota non ancora erogata del contributo.

ART. 8. - Revoca

La Regione si riserva di revocare, totalmente o parzialmente, il finanziamento concesso in caso di inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione.

In tal caso, il Beneficiario dovrà restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno cagionato alla Regione Sardegna a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento.

Previa lettura e conferma, il presente atto, composto sin qui di n. 6 pagine, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma della Sardegna
Servizio della Pianificazione
paesaggistica e urbanistica
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Per il Comune di Oristano

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)